



Valutazione e libertà della ricerca

© Jean Monnet Chair TEKLA - The European Knowledge Legal Area- Università degli Studi di Perugia

Sommario



1. Dal corporativismo medievale alla università statale
2. La libertà di cattedra come diritto umano
3. La libertà di cattedra e di ricerca nella sua dimensione individuale
4. Soggetti
5. Dimensione istituzionale e autonomia universitaria
6. Limitazioni della libertà di cattedra e di ricerca
7. Il ruolo dell'Università nella Società della Conoscenza
8. La epoca della «*Accountability*»

© Jean Monnet Chair TEKLA - The European Knowledge Legal Area- Università degli Studi di Perugia

2



1.

Dal corporativismo medievale alla università statale

Quattro periodi di sviluppo dell'università



1. Medioevo – Corporativismo
2. Secolo XV – Università del Rinascimento
3. Secoli XVII e XVIII – Institutionalizzazione del metodo scientifico
4. Secolo XIX – Università e Stato

Medioevo – Corporativismo



- Si forma un nuovo gruppo social, gli «intellettuali»
- Docenti e alunni costituiscono corporazioni
- Nascono gli *Studii* o *Universitates*
- Ricevono un statuto speciale e privilegi processuali, penali, civili e fiscali
- I privilegi non significavano pluralità culturale o tolleranza ideologica

Secolo XV – Università del Rinascimento



- Periodo di trasformazioni economiche, sociali e culturali del liberalismo, l'individualismo, la rivoluzione scientifica, il capitalismo, il colonialismo, l'umanesimo antropocentrico e della Riforma protestante
- In questo modello l'organizzazione rimane di tipo corporativo

Secoli XVII e XVIII – Istituzionalizzazione del metodo scientifico



- **Contesto: innovazioni tecniche e scientifiche, rivoluzione industriale inglese e la filosofia dei Lumi**
- **Istituzionalizzazione della scienza come sapere dominante**
- **Nascono accademie come circoli di studiosi**
- **Nasce l'idea filosofica dei diritti degli uomini, tra i quali sono la libertà accademica e di ricerca**

© Jean Monnet Chair TEKLA - The European Knowledge Legal Area- Università degli Studi di Perugia

7

Secolo XIX – Università e Stato



- **Norme che riconoscono la libertà accademica: Lettera di Luis Philippe d'Orléans del 1830; la Costituzione repubblicana francese del 1848; la Costituzione imperiale del 1849 e quella Prussiana del 1850, tra le altre.**
- **L'Università opera come una «istituzione burocratica, con docenti a tempo pieno retribuiti, un processo decisionale centralizzato in materia di istruzione e di una maggioranza di studenti a tempo pieno» (Wallerstein, 2007)**
- **Nel Secolo XX scienza e istruzione ventesimo diventare potenti strumenti per costruire l'idea di nazione e nazionalità. Questi non sono più il prodotto della comunità degli studiosi, ma della scienza e dell'educazione nazionalizzata.**

© Jean Monnet Chair TEKLA - The European Knowledge Legal Area- Università degli Studi di Perugia

8



2.

La libertà di cattedra cattedra come diritto umano

Constituzionalizzazione della libertà di cattedra



- **Antecedenti: Costituzioni di Weimer (1919) e di Spagna del 1931**

- **Costituzioni democratiche:**
 - § 5 Grundgesetz del 1949
 - Articolo 33 Costituzione italiana del 1948
 - Articolo 20 Costituzione Spagna (1978)
 - Articolo 16 Costituzione Grecia (1975)
 - Articolo 42 Costituzione Portogallo (1976)
 - Articolo 16 Costituzione Finlandia (2000)
 - Articolo 54 Costituzione Bulgaria (1991)
 - Articolo 59 Costituzione Slovenia (1991)
 - ...
 - ...

Internazionalizzazione della libertà di cattedra



- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Articolo 19 Libertà di espressione

Articolo 27 stabilisce il diritto di ogni persona di partecipare al progresso scientifico e nei benefici che ne derivano; diritto alla protezione degli interessi morali e materiali che derivano dalla produzione scientifica, letteraria e artistica

- **Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici (1966), nell'articolo sulla libertà di espressione stabilisce la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee (Articolo 19)**
- **Il Patto Internazionale dei Diritti economici, Sociali e Culturali del 1966 prevede espressamente il rispetto della libertà per la ricerca scientifica (Articolo 15)**
- **«Dichiarazione mondiale sulla educazione superiore nel secolo XXI: Visione e azione dell' UNESCO (1998)**

Diritto regionale (Europa)



- **Carta dei Diritti Fondamentali della UE «Le arti e la ricerca scientifica sono libere. Si rispetta la libertà di cattedra» (articolo 13; vedi articolo 10 CEDU)**
- **Ogni persona ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione è inclusa anche la libertà di insegnamento (articolo 10 Carta UE; v. articolo 9 CEDU)**

La scienza come libertà



Articolo 33 Costituzione Italiana

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

...

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

© Jean Monnet Chair TEKLA - The European Knowledge Legal Area- Università degli Studi di Perugia 13

La scienza come libertà



Articolo 13 - Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere.

La libertà accademica è rispettata.

Carta dei diritti fondamentali UE

© Jean Monnet Chair TEKLA - The European Knowledge Legal Area- Università degli Studi di Perugia 14



3.

Libertà di cattedra e di ricerca nella sua dimensione individuale



La scienza come libertà

**La libertà di ricerca discende dalla
libertà di espressione**

Libertà di espressione



- La libertad de enseñanza que explícitamente reconocen las fuentes constitucionales y supranacionales puede ser entendida como una proyección de la libertad ideológica y religiosa y del derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas u opiniones (STC 5/981)
- Libertà di elaborare e trasmettere cultura (*Corte costituzionale*, 8 de julio de 2004 n. 256)

Libertà di cattedra e di ricerca



- La libertà di cattedra e di ricerca non sono semplicemente libertà di pensiero
- Sono libertà più complesse, in quanto riguardano
- Il docente nell'ambito della scuola/università
- Del ricercatore nell'ambito dell'attività per ottenere nuova conoscenza attraverso il metodo scientifico e per diffonderne i risultati
- **Si tratta, pertanto, di specificazioni della libertà di pensiero che si realizza nell'ambito di una organizzazione**



4.

Soggetti



Cittadini docenti e/o ricercatori

- La libertà di espressione deve essere riconosciuta a tutti
- Al contrario, la libertà di cattedra e di ricerca spetta solo a coloro che hanno una specifica qualità professionale
- Quindi non tutti i cittadini, ma soltanto i «cittadini-docenti» o i «cittadini-ricercatori»

Categorie di docenti



- Per un orientamento la libertà di insegnamento appartiene solo ai docenti universitari (per esempio in Germania)
- Ciò per lo stretto legame che esiste tra insegnamento universitario e ricerca
- In Spagna si afferma «El constituyente de 1978 ha querido atribuir esta libertad a todos los docentes, sea cual fuere el nivel de enseñanza en el que actúan y la relación que media entre su docencia y su propia labor investigadora» (STC 5/1981, punto 9) »
- In Italia la Corte Costituzionale ritiene che detta libertà va molto più in là della scuola
- Pertanto si riconosce la libertà anche alle scuole professionali

© Jean Monnet Chair TEKLA - The European Knowledge Legal Area- Università degli Studi di Perugia

21

Gradazioni della libertà



- La libertà di cattedra può avere tuttavia gradi differenti
- Massima estensione nelle università
- Più vincoli nelle scuole, per la necessità che gli alunni abbiano una completa educazione di base

© Jean Monnet Chair TEKLA - The European Knowledge Legal Area- Università degli Studi di Perugia

22

Università/Scuole private /1



- Per la Corte costituzionale italiana (caso Cordero) le scuole «di tendenza» hanno la libertà di fissare gli obiettivi compatibili con il proprio orientamento ideologico
- Questo non conduce al deterioramento della libertà di cattedra, in quanto il docente è libero di unirsi o meno, per effetto dell'accettazione della chiamata, agli obiettivi della scuola

Corte costituzionale no. 195/1972

Università/Scuole private /2



- Per la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la limitazione della libertà di cattedra non può andare al di là di un certo limite, rappresentato dalla necessità di proteggere in modo sostanziale il suo diritto fondamentale (Corte EDU 20 ottobre 2009, Vallauri c. Italia, n. 39128/05)
- Per il Tribunal Constitucional spagnolo «La libertad de cátedra del profesorado de estos centros [privados] es tan plena como la de los profesores de los centros públicos» e que ningún precepto de la ley impone «como límite de la libertad de enseñanza de los profesores el respeto al ideario propio del centro » (STC 5/1981, par. 10).

Contenuto positivo/1



- Dal punto di vista positivo, la « la enseñanza es una actividad encaminada de modo sistemático y con un mínimo de continuidad a la transmisión de un determinado cuerpo de conocimientos y valores» (STC n. 5/1981, par. 7)
- I docenti devono avere la possibilità di esprimere le sue idee o convinzioni legate alla propria competenza (STC de 28 de junio de 1993, n. 212)

Contenuto positivo/2



- «Libertà di programa», cioè decidere un programma proprio, del metodo e del materiale didattico e dei testi (SAN de 12 de mayo de 1989, FJ 2; STS de 30 de noviembre de 1989; STC 217/1992, de 1 de diciembre).
- Individuazione del metodo di valutazione (STS de 29 de octubre de 1990, FJ 2, Sala 3.^a).
- Diritto a impartire un insegnamento corrispondente alle proprie competenze (SAT Bilbao, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 4 de septiembre de 1985, FJ 3)

Contenuto negativo



- « Libertad de cátedra es una....noción incompatible con la existencia de una ciencia o una doctrina oficiales ».
- « Que habilita al docente para resistir cualquier mandato de dar a su enseñanza una orientación ideológica determinada, es decir, cualquier orientación que implique un determinado enfoque de la realidad natural, histórica o social dentro de los que el amplio marco de los principios constitucionales hacen posible » (STC n. 5/1981, pár. 9).

5.

Dimensione istituzionale e autonomia universitaria



Dimensione istituzionale



- La libertà accademica si sviluppa in un contesto istituzionale che è quello dell'università o di qualsiasi istituzione educativa
- Ha il carattere di una funzione pubblica
- L'attività di ricerca ha bisogno di una organizzazione di risorse e persone, sia nel settore privato, sia in quello pubblico

Autonomia universitaria



- Il TC spagnolo nella sentenza n. 212/1993 afferma che «No hay que olvidar que la dimensión personal de la libertad de cátedra presupone y precisa de una organización de la docencia y la investigación que la haga posible y la garantice»
- La autonomia universitaria si esprime nelle seguenti modalità :
 - amministrativa,
 - politica,
 - finanziaria
 - organizzativa
 - Normativa
 - Nel reclutamento del personale

Autonomia universitaria e libertà di cattedra



- Per il Tribunale Costituzionale spagnolo la libertà accademica e autonomia delle università non si autoescludono, ma si complementano (STC 179/1996)
- Libertà accademica e l'autonomia delle università sono uno il presupposto dell'altro
- La congiunzione tra la dimensione individuale e istituzionale della libertà accademica comprende la partecipazione dei docenti negli organi direttivi della Università (STC 212/1993, del 28 giugno, Prima Sezione, FJ 4).
- Tuttavia libertà accademica e scientifica, collegialità degli organi accademici e indipendenza (finanziaria, normativa, organizzativa) delle università possono esistere indipendentemente l'uno dall'altro. Una università può essere autonoma ed escludere o comprimere la libertà degli insegnanti

Autonomia universitaria e libertà di cattedra



- Per la Corte costituzionale spagnola è un diritto costituzionale
- Per la dottrina e le altre Corti costituzionali (tedesca e italiana), si tratta di un principio organizzativo



6. Limiti legali alle attività di ricerca e innovazione



Limiti

- Ogni diritto nasce con certi limiti dovuti alla convivenza sociale.
- Anche la libertà di ricerca e di insegnamento devono essere in equilibrio con gli altri diritti e l'interesse generale
- I limiti alle libertà costituzionali devono essere interpretati in modo restrittivo

Limiti alla libertà



- Valori fondamentali dell'ordinamento (v. regole bioetiche)
- Limiti organizzativi (cfr. art. 33, 2° co., Cost.)
- Accountability

Regole Bioetiche



I limiti alla libertà di ricerca



Protezione di interessi non patrimoniali considerati particolarmente importanti che potrebbero essere pregiudicati dalla tecno-scienza

Interessi fondamentali



- ✧ la dignità umana e i diritti fondamentali (art. 1 Carta UE; art. 3 consenso),
- ✧ la riservatezza dei dati personali (art. 8 Carta UE; art. 16 Trattato FUE);
- ✧ il rispetto per l' inizio della vita
- ✧ i diritti dei minori e delle persone non autonome (artt. 24, 25, 26 Carta UE)
- ✧ il rispetto dei diritti fondamentali nella collaborazione con i paesi terzi
- ✧ l' integrità del patrimonio genetico (art. 3 Carta UE)
- ✧ la sicurezza
- ✧ la tutela dell' ambiente (art. 37 Carta UE);
- ✧ il benessere degli animali (art. 13 Trattato UE)

Per la tutela degli interessi



Occorre tenere in considerazione:

- **Gli interessi potenzialmente in contrasto**
- **Differenti tradizioni**
- **Normative nazionali non sempre coincidenti**
- **Vari livelli normativi (internazionale, nazionale, professionale)**
- **Molteplici approcci disciplinari**

Azioni UE nella Bioetica



- **Elaborazione di un sistema di valori comuni con il dibattito a più livelli e l'adozione di codici di condotta condivisi a livello europeo**
- **Disciplina diretta di alcune fattispecie**
- **Richiamo a principi etici in alcune attività come la ricerca (tra le quali la ricerca, il diritto dell'informazione, la brevettazione delle invenzioni biotecnologiche)**
- **Elaborazione di principi etici (attraverso Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie)**

Regole bioetiche



41

Per la tutela degli interessi

Occorre tenere in considerazione:

- ▶ Gli interessi potenzialmente in contrasto
- ▶ Differenti tradizioni
- ▶ Normative nazionali non sempre coincidenti
- ▶ Vari livelli normativi (internazionale, nazionale, professionale)
- ▶ Molteplici approcci disciplinari

Azioni UE nella Bioetica

- ▶ Elaborazione di un sistema di valori comuni con il dibattito a più livelli e l'adozione di codici di condotta condivisi a livello europeo
- ▶ Disciplina diretta di alcune fattispecie
- ▶ Richiamo a principi etici in alcune attività come la ricerca (tra le quali la ricerca, il diritto dell'informazione, la brevettazione delle invenzioni biotecnologiche)
- ▶ Elaborazione di principi etici (attraverso Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie)

43

Principi etici Horizon 2020

- ▶ Le attività di ricerca svolte nell'ambito di Horizon 2020 devono rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della CEDU.
- ▶ Richiamo ai pareri espressi dal Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie

(v. 29° «considerando»; art. 19, par. 1 Regolamento (UE) n. 1291/2013).

44

Principi etici Horizon 2020

I principi che dovranno essere rispettati in particolare sono i seguenti:

- ▶ Proporzionalità
- ▶ Privacy
- ▶ Protezione dei dati personali
- ▶ Integrità mentale e fisica delle persone
- ▶ Il divieto di non discriminazione
- ▶ L'alto livello di protezione delle persone (art. 168 TFUE)

Art. 19, par. 2, Regolamento 1291/2013

45

Principi etici Horizon 2020

In particolare bisognerà prendere in considerazione:

- ▶ l'art. 13 TFUE riguardante la protezione degli animali come esseri sensibili e la necessità di ridurre l'utilizzo e se possibile di sostituirli

(v. 29° «considerando» Regolamento (UE) n. 1291/2013)

- ▶ l'uso delle cellule staminali dipende dagli obiettivi della ricerca. L'uso delle cellule staminali embrionali deve essere soggetto ad uno stretto controllo etico e rispettare anche la disciplina nazionale

(v. 31° «considerando» Regolamento (UE) n. 1291/2013)

46

Ricerche non finanziate

- a) Ricerche che hanno per scopo la clonazione riproduttiva
- b) Ricerche che hanno per scopo la modifica dell'eredità genetica degli esseri umani che potrebbe rendere questa modifica ereditaria
- c) Attività che hanno per scopo quello di creare embrioni umani per soli fini di ricerca o per scopo di fornire cellule staminali, incluso attraverso il trasferimento nucleare di cellule somatiche

Art. 19, par. 3 e 5, Regolamento (UE) 1291/2013

47

Impatto dei principi etici nei rapporti con la Commissione/Agenzia

I principi etici sono presi in considerazione nella fase di proposta:

- ▶ Nella valutazione (revisione etica, art. 14 regolamento (UE) 1290/2013)
- ▶ La violazione dei principi etici porta alla esclusione del progetto (art. 13, par. 3, regolamento (UE) 1290/2013)

48

Management degli aspetti etici

- ▶ Le proposte devono mettere in rilievo i profili etici e le misure per risolvere eventuali problemi
- ▶ Gli aspetti etici devono essere previsti nell'Allegato I
- ▶ Prima dell'inizio delle attività il coordinatore deve sottoporre alla Commissione/Agenzia le opinioni dei comitati etici nazionali o delle autorizzazioni previste (art. 34, par. 2, GA)
- ▶ Per la ricerca su cellule staminali umane o su cellule embrionali umane è necessaria una autorizzazione specifica della Commissione/Agenzia (art. 34, par. 3, GA)
- ▶ Ogni beneficiario ha l'obbligo specifico di sottoporre ai competenti comitati etici le questioni relative ai progetti (art. 41.2.a).iii GA)

49

Impatto dei principi etici nei rapporti con la Commissione/Agenzia

I principi etici sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento:

- ▶ La Commissione/Agenzia risolve con effetto immediato il GA in caso di violazione dei principi etici (art. 34 Grant Agreement)
- ▶ La Commissione/Agenzia può opporsi al trasferimento dei risultati che comportino una violazione dei principi etici o la sicurezza dell'Unione (art. 44, par. 3, regolamento (UE) 1290/2013; art. 30.4 GA)

50

Consortium Agreement

- ▶ Individuazione delle fonti etiche (soprattutto per i soggetti di Paesi Terzi)
- ▶ Previsione delle procedure per la valutazione etica dell'attività (Comitati etici)
- ▶ Approvazioni di disposizioni specifiche (regolamenti, modulistica, ecc.)

51

Consortium Agreement

Legal sources:

- The Chart of the Fundamental Rights of the European Union;
- The Universal Declaration of the Human Rights of the General Assembly of the United Nations;
- The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
- Convention for the protection of Human Rights and dignity of the human being with regard to the application of biology and medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine, Oviedo, on 4 April 1997; Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and dignity of the Human Being with regard to the application of biology and medicine, on the prohibition of cloning human beings (ETS no. 168), Paris on 12 January 1998
- the Recommendations of the Council of the Europe according to the health and the protection of the personal data (in particular as follows: Recommendation R(97)5; Recommendation R(94) 11; Recommendation R(92); Recommendation R(90) 3; Recommendation R(83) 10);
- The UNIVERSAL DECLARATION ON THE HUMAN GENOME AND HUMAN RIGHTS of the UNESCO;
- International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, prepared by the Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) in collaboration with the World Health Organization (WHO);
- the Helsinki Declaration of the June 1964, relating to the Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, of the World Medical Association;
- Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, Strasbourg, 28 January 1981
- Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data;
- Directive of the Council of 24 November 1986 (86/609/CEE);
- Convention signed in Strasbourg on 18 March 1986 (Decision of the Council 23 March 1998 n. 1999/575/CE) -The International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals, developed by the Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS)

52

Contratti collegati

- ▶ Individuazione delle fonti etiche (soprattutto per i soggetti di Paesi Terzi)
- ▶ Previsione delle procedure per la valutazione etica dell'attività (Comitati etici)
- ▶ Norme specifiche (regolamenti, modulistica, ecc.)

53



Limiti organizzativi

Dimensione istituzionale



- Le libertà di cattedra e di ricerca si realizzano in una dimensione istituzionale e organizzativa che è quella dell'università, della scuola, del centro di ricerca

- Dette attività costituiscono (anche) una funzione pubblica

Autonomia universitaria



- El TC nella sentenza n. 212/1993 afferma che «No hay que olvidar que la dimensión personal de la libertad de cátedra presupone y precisa de una organización de la docencia y la investigación que la haga posible y la garantice»

- La autonomia universitaria si esprime nei seguenti aspetti:
 - amministrativa
 - politica
 - finanziaria
 - organizzativa
 - normativa
 - Nella selezione del personale

Autonomia universitaria e libertà di cattedra



- Per il Tribunal Constitucional spagnolo la libertà di cattedra e l'autonomia universitaria non si escludono, ma si completano vicendevolmente, essendo l'una il presupposto dell'altra (STC 179/1996)
- Altra giurisprudenza afferma che la congiunzione tra dimensione individuale e istituzionale si determina con la partecipazione dei docenti agli organi di governo della università (STC 212/1993)
- La libertà accademica e scientifica, il principio di collegialità, l'autonomia delle università, possono però nei fatti esistere indipendentemente. Una università autonoma, senza i necessari correttivi, potrebbe limitare la libertà dei docenti

© Jean Monnet Chair TEKLA - The European Knowledge Legal Area- Università degli Studi di Perugia

57

Rapporto tra dimensione istituzionale e personale



- Per alcuni (come il Tribunal constitucional spagnolo) l'autonomia, al pari della libertà del singolo docente/ricercatore, è un diritto fondamentale
- Per la dottrina e altre Corti costituzionali (come quella italiana e tedesca) l'autonomia universitaria è una garanzia costituzionale e non un diritto fondamentale
- Questa diversa concezione può incidere sull'equilibrio delle due situazioni giuridiche

© Jean Monnet Chair TEKLA - The European Knowledge Legal Area- Università degli Studi di Perugia

58

Organizzazione



- Come dice il Tribunal constitucional: «La libertad de cátedra no puede identificarse con el derecho de su titular a autorregular por sí mismo la función docente en todos sus aspectos, al margen y con total independencia de los criterios organizativos de la dirección del centro universitario (STC 179/1996, de 12 de diciembre)
- Pertanto: la libertà di cattedra o di ricerca non può consistere nel diritto ad autoorganizzarsi

Organizzazione



- Il diritto ad insegnare una determinata materia non ci traduce nel diritto a effettuare un corso specifico, invece che un altro (ATC 42/1992), dovendosi tenere in considerazione le necessità organizzative dell'Università
- Il docente deve rispettare le regole organizzative in tema di esami, orari delle lezioni, le regole contabili e amministrative, le regole finanziarie degli enti finanziatori
- Tutti i limiti devono applicarsi in modo proporzionale e non arbitrario



Accountability

Periodi della libertà di docenza/ricerca



- Nasce come un privilegio accordato nelle università medievali
- Diventa una libertà filosofica con l'Illuminismo
- L'insegnamento e la ricerca vengono nazionalizzati nella prima metà del secolo XX
- Diventano diritti costituzionali e internazionali nella seconda metà del secolo XX
- Queste libertà, come altre, hanno alcuni limiti

Aspetti critici oggi



- Nello Stato pluralista e di diritto, le libertà di cattedra e di ricerca hanno perso il loro senso di diritto alla difesa contro il potere pubblico
- Queste libertà non possono più considerarsi come un privilegio corporativo. Come le altre libertà devono svolgere una funzione sociale
- Le università e i centri di ricerca sono spesso enti chiusi e poco trasparenti

Nuovi principi della libertà di insegnamento e ricerca



- Responsabilità sociale, che dipende dal ruolo che i soggetti svolgono nella società
- Trasparenza, nella selezione degli obiettivi e dei mezzi per raggiungerli, nonché la selezione del personale
- «Accountability», cioè la rendicontazione delle risorse pubbliche e private impegnate nella ricerca

Processo di Bologna



- a) ristrutturare il sistema di istruzione basato su tre livelli;
- b) stabilire una sistema comune di crediti destinato a garantire che per ottenere un titolo di tutti gli studenti devono realizzare lo stesso sforzo;
- c) attuare un supplemento al diploma europeo che descrive dove competenze acquisite dagli studenti durante i loro studi;
- d) promuovere la mobilità degli studenti e degli insegnanti; e,
- e) promuovere la cooperazione europea per garantire la qualità l'istruzione superiore in base a criteri comparabili.

© Jean Monnet Chair TEKLA - The European Knowledge Legal Area- Università degli Studi di Perugia

65

Processo di Bologna – Valutazione della qualità



- Comunicato di Berlino 19/9/2003:
invito al European Network for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) a stabilire “an agreed set of standards, procedures and guidelines on quality assurance” e a “explore ways of ensuring an adequate peer review system for quality assurance and/or accreditation agencies or bodies”.”
- Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (2005)

© Jean Monnet Chair TEKLA - The European Knowledge Legal Area- Università degli Studi di Perugia

66

Processo di Bologna – Valutazione della qualità



- 4/3/ 2008 è stato costituito European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) a Bruxelles,
- Da: E4 Group que include ENQA, European Students Union (ESU), European University Association (EUA) y la European Association of Institutions in Higher Education (Eurashe).

Valutazione della ricerca e dell'insegnamento



- Per attuare tali principi è fondamentale implementare un sistema di valutazione della qualità dei docenti/ricercatori e delle università
- Il sistema di valutazione deve essere:
 - ufficiale
 - indipendente
 - trasparente
 - internazionale
 - misto
 - misurabile

Sistema previsto nel Processo di Bologna



- **Principi: interesse degli studenti e della società; autonomia delle università; valutazione esterna, ma adeguata alle caratteristiche delle università**
- **Individuazione di standard comuni**
- **Creazione di agenzie esterne di valutazione, europee e nazionali, e di un registro delle agenzie (EQAR)**
- **Pubblicazione periodica dei risultati**